



Tribunale Ordinario di Asti

DECRETO

Il giudice delegato

Vista l'istanza dei ricorrenti;

letta la relazione dello O.C.C.;

considerato – allo stato e sulla base dei documenti disponibili– che:

- RUBEN OSCAR CASAZZA è qualificabile consumatore ai sensi dell'art. 1 comma primo lett. e) CCII e versa in stato di sovraindebitamento;

- non risulta aver beneficiato, nei cinque anni precedenti la domanda, dell'esdebitazione, né di aver beneficiato due volte dell'esdebitazione;

- non risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

- ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua attuale situazione economica e patrimoniale;

verificata la completezza della documentazione, ed in particolare la relazione dell'organismo di composizione della crisi;

ritenuto che allo stato la proposta soddisfa sotto il profilo formale i requisiti di legge;

ritenuto di rimettere ogni altra valutazione alla sede naturale del confronto con i creditori;

visti gli artt. 67 segg. CCII;

P.Q.M.

1) dispone che il piano e la proposta del debitore nonché il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del tribunale di Asti e del Ministero della Giustizia laddove disponibile;

2) dispone che l'OCC comunichi entro il 19.6.2026 a tutti i creditori la proposta e il piano nonché il presente decreto indicando loro l'indirizzo PEC cui inviare le comunicazioni;

3) assegna ai creditori termine di 20 giorni ulteriori per far pervenire all'OCC eventuali osservazioni a mezzo PEC, invitandoli inoltre a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata cui effettuare le successive comunicazioni e avvertendoli che in difetto le stesse saranno eseguite mediante deposito in cancelleria;

4) assegna all'OCC ulteriore termine di 10 giorni decorrente dalla scadenza del termine per i

creditori, per riferire al tribunale, mediante presentazione di una relazione ove si espongono le modifiche eventualmente apportate al piano in conseguenza delle osservazioni dei creditori, ovvero le ragioni del loro mancato accoglimento, e comunque presentando il piano definitivo in vista dell'omologa;

5) vista l'istanza del debitore, dispone la sospensione delle azioni esecutive individuali pendenti;

6) vista l'istanza del debitore, dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore per conservare integro il patrimonio e ciò sino alla eventuale definitività del provvedimento di omologa;

7) vieta al debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati e ciò sino alla eventuale definitività del provvedimento di omologa;

8) riserva ogni provvedimento allo scadere dei termini assegnati

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione e la comunicazione del presente decreto alla parte proponente e all'O.C.C.

04/05/2026

Il giudice
dott. Daniele Dagna